



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

**Responsabile di settore Sandro GARRO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 21684 del 26-09-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 2652 - Data adozione: 11/02/2025**

Oggetto: D. Lgs. n. 152/2006: Decreto modifica AIA CERMEC S.p.A. per trasferimento

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/02/2025



Signed by  
GARRO  
SANDRO  
IT  
REGIONE  
TOSCANA

Numero interno di proposta: 2025AD003128

## IL DIRIGENTE

### Visti:

- la *Legge 7 agosto 1990, n. 241*: Nuove norme sul procedimento amministrativo;
- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152* “Norme in materia ambientale” con particolare riferimento alla Parte Seconda in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali e in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, nonché alla Parte Quarta in materia di rifiuti e bonifiche dei siti contaminati;
- la *Legge Regionale 18 maggio 1998, n. 25*, “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e successive modifiche ed integrazioni;
- la *Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10* “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” come successivamente modificata ed integrata anche dalla *L.R. 25 febbraio 2016, n. 17*;
- la *Legge Regionale 28 ottobre 2014, n. 61* “Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla L.R. 25/1998 e alla L.R. 10/2010”;
- la *Legge Regionale 3 marzo 2015, n. 22* “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;

**considerato** che CERMEC S.p.A. è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n.10.244 del 16.06.2021 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'art. 29 quater di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, per l’installazione ubicata in Via Dorsale e Via Longobarda nel Comune di Massa, data la presenza dell’attività IPPC 5.3 lettera b) di cui all’allegato 8 alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06;

### richiamati:

- il Decreto R.T. n.17.760 del 13.10.2021 con il quale è stata modificata l’AIA n.10.244 del 16.06.2021 con riferimento alla linea di trattamento della plastica ed autorizzato l’incremento di 500 t/anno del quantitativo massimo trattabile per l’attività R12+R13;
- il Decreto R.T. n. 15.326 del 29.07.2022 con il quale è stata modificata la medesima AIA di cui sopra introducendo le seguenti modifiche:
  - incremento di 2.500 t/a del quantitativo massimo trattabile e incremento a 53 m<sup>3</sup> - 20 t della quantità massima stoccabile istantanea di rifiuto in ingresso all’impianto costituito da plastica per l’attività R12+R13;
  - introduzione, nella linea di trattamento della plastica, della gestione del codice CER 150106 (imballaggi misti in plastica);
  - inserimento dell’attività R13 nella linea di trattamento materiale verde da Raccolta Differenziata per poter attivare la trasferimento verso altri impianti all’occorrenza, al fine di affrontare eventuali situazioni di emergenza/manutenzione;

**richiamato** altresì il Decreto R.T. n. 3.514 del 21.02.2024 rilasciato a favore di CERMEC S.p.A., con il quale è stato approvato, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, il progetto di revamping della installazione di cui trattasi per la realizzazione di un impianto di valorizzazione aerobica ed anaerobica di rifiuti biodegradabili, con produzione di biometano;

**considerato** che con il Decreto R.T. n. 3.514 del 21.02.2024 è stata disciplinata una *fase 0* che ha avuto inizio dalla data di rilascio del medesimo Decreto e ai cui contenuti prescrittivi si rimanda integralmente;

**richiamata** la nota del Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana Prot. 0208463 del 05.04.2024, con la quale è stato reso prescrittivo quanto proposto da CERMEC S.p.A. nella sua nota tecnica dell'11.03.2024, prot. n.163496, unitamente al CRONOPROGRAMMA degli interventi necessari per la realizzazione del progetto di revamping (in particolare per l'inizio della realizzazione delle opere sia di bonifica dei suoli sia di MISE/MISO - realizzazione e messa in esercizio dell'impianto TAF);

**dato atto** che nella nota tecnica dell'11.03.2024, depositata da CERMEC S.p.A. in risposta alle prescrizioni di cui alla *fase 0*, al fine di contenere l'impatto odorigeno, sono indicati i seguenti interventi da intendersi a carattere prescrittivo:

- con riferimento alla necessità di copertura e aspirazione delle tramogge di conferimento del rifiuto, dal capannone di triturazione e vagliatura al parco sovvalli e al parco di maturazione, *ripristino e/o sostituzione delle coperture in lamiera leggera lungo tutta la linea nastri compost (NT1, NT2), predisponendo, ad ogni intersezione degli stessi, un punto di captazione delle arie interne alle tramogge che sarebbero state convogliate al filtro a maniche di nuova installazione con successivo invio al biofiltro 1 alla stregua delle arie aspirate dall'edificio D;*
- *estensione del sistema di irrorazione di prodotti enzimatici e deodorizzanti a tutta la linea di nastri trasportatori (NT2 e NT3) fino al punto di accesso al capannone di maturazione con l'installazione (all'interno delle coperture dei nastri trasportatori) dei relativi ugelli di irrorazione;*
- con riferimento alla linea sovvalli, *predisposizione di un ulteriore cannone irroratore da affiancarsi a quello esistente (posto a copertura dell'area adiacente alla rampa di carico dei mezzi mediante pala meccanica;*

**vista** la comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA effettuata da CERMEC S.p.A. ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 1, del D. Lgs. n.152/06, inviata dal SUAP del Comune di Massa (PRATICA SUAP 1187/24) a mezzo portale STAR (Pratica n. 00595760455-07112024-1157) assunta agli atti della Regione Toscana con protocollo n. 583129 del 7.11.2024, costituita dai seguenti documenti:

- *Elaborato Tecnico;*
- *Planimetria aree stoccaggio rifiuti;*

**considerata** la nota Prot. 0594924 del 14.11.2024, con la quale il Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana scriveva al SUAP di Massa, a CERMEC S.p.A. e per conoscenza agli Enti/Soggetti interessati segnalando:

- a CERMEC S.p.A. la necessità del pagamento della tariffa istruttoria;
- al SUAP la necessità di trasmettere la documentazione a tutti gli Enti/Soggetti coinvolti nel procedimento;

**dato atto** che:

- CERMEC S.p.A. ha provveduto a depositare la quietanza di avvenuto pagamento degli oneri istruttori come richiesto, acquisita agli atti del Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana in data 20.11.2024 con protocollo n.605151;
- con nota acquisita agli atti del Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana con protocollo n.597326 del 15.11.2024 il SUAP del Comune di Massa (protocollo SUAP 87869/2024 del 14.11.2024) ha provveduto alla trasmissione della documentazione inerente l'istanza a tutti gli Enti/Soggetti coinvolti nel procedimento;

**preso atto** che il progetto di modifica depositato a corredo della suddetta comunicazione prevede quanto segue: allontanamento della FORSU dal capannone di maturazione previa triturazione della stessa in modo da evitare le percolazioni e le elevate emissioni odorigene tipiche delle prime fasi del processo di compostaggio. E' quindi prevista la possibilità di effettuare la trasferimento

(identificata con la voce R13) della FORSU (identificata con il codice EER 20.01.08) mantenendo inalterato il limite autorizzato in t/anno del rifiuto biodegradabile in ingresso all'impianto; inoltre, al fine di garantire, comunque, la minimizzazione dell'impatto odorigeno di tale attività è prevista la ricezione di tale rifiuto all'interno della fossa e da qui, tramite il passaggio nella fase di riduzione volumetrica effettuata presso il capannone D, al "deposito temporaneo" all'interno del parco di maturazione, in due specifiche corsie, per una volumetria totale pari a 6 m x 25 m x 3 m di altezza, identificate nella planimetria allegata all'istanza, per il tempo strettamente necessario alla formazione del carico utile per l'allontanamento ad impianto esterno autorizzato;

**dato atto** che nell' *Elaborato tecnico* prima citato è indicato che "sul piano meramente tecnico-giuridico, la mera riduzione volumetrica, mediante il passaggio della FORSU nella linea di trattamento primario di tritovagliatura, non sia idonea a far mutare a tali rifiuti la relativa natura chimico-fisica e, conseguentemente, del EER, che resterebbe immutato (20.01.08); ciò anche tenuto conto delle numerose pronunce, in tal senso, della Giurisprudenza" e, pertanto, la riduzione volumetrica è da intendersi ricompresa nell'attività R13 (trasferenza);

**tenuto conto** che:

- con nota Protocollo n.426268 del 29.11.2024, il Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana, come previsto all'art. 8, comma 3, del D.P.G.R. n.19/R/2017 modificato ed integrato con D.G.R.T. n. 1189 del 01.10.2019, ha provveduto a chiedere al Settore VIA della Regione Toscana il parere in ordine alle valutazioni di sostanzialità delle modifiche proposte, ai sensi dell'articolo 58 della L.R. 10/2010;

- Il Settore VIA della Regione Toscana ha risposto alla richiesta di cui sopra con nota Prot. n.0657896 del 18.12.2024 che conclude:

*si ritiene quindi che la prevista modifica gestionale afferente alla trasferimento della FORSU non sia sostanziale ai fini VIA. Per quanto riguarda le maleodoranze, si raccomanda tuttavia al proponente di adottare le buone pratiche per il loro controllo, previste dalle linee guida SNPA n.38/2018; si raccomanda inoltre di operare attività di monitoraggio delle unità odorimetriche presso i recettori più esposti; in esito ai dati di monitoraggio si raccomanda sin d'ora al proponente di prevedere accorgimenti gestionali tesi a ridurre l'emissione, in caso di superamento dei valori guida previsti dalle pertinenti linee guida (Indirizzi del MASE di cui al decreto 309/2023). Si raccomanda inoltre al proponente di prevedere una specifica procedura operativa per la raccolta dei colaticci provenienti dai rifiuti organici oggetto di trasferimento. Infine si ricorda al proponente di aggiornare i documenti di salute e di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, con riferimento alla prevista modifica gestionale; il proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità, indicati in premessa, oltre che negli atti autorizzativi;*

**considerato** che il Settore Autorizzazioni Rifiuti, con nota Prot.n. 659904 del 19.12.2024, ha convocato la Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona chiedendo alle Amministrazioni coinvolte (ARPAT Dipartimento di Massa e Carrara, Azienda USL Toscana Nord Ovest – Dip.to Prevenzione di Massa Carrara, ATO Rifiuti Toscana Costa, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Massa Carrara e Comune di Massa: Uffici Ambiente, Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata) di rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;

**visti** i pareri espressi dagli Enti/Soggetti competenti e precisamente:

- parere ARPAT (loro cl.: MS.01.11.01/1.149) acquisito agli atti R.T. con protocollo n.27481 del 20.01.2025 che riporta quanto segue:

*La richiesta del proponente è dunque di un'operazione R13 "comprensiva" di triturazione del EER 200108, e considerato quanto riportato dall'A.C. nella lettera ns. prot. N. 82207 del 25/10/2022, in cui si afferma che "... lo scrivente Settore, per la fattispecie indicata, concorda nel considerare la*

*triturazione una mera riduzione volumetrica che non altera la natura del rifiuto e che pertanto essa rappresenti di fatto un'attività a corredo dell'R13 e quindi ricompresa nella stessa voce R13", ci si rimette a quanto espresso dalla stessa A.C*

*Si rileva che non viene fornita esplicitamente l'indicazione circa i quantitativi giornalieri di EER 200108 che sono previsti in ingresso, secondo quanto riportato in Relazione, ovvero "...di non introdurre alcun vincolo giornaliero di ingresso, permettendo di gestire gli accessi sulla base della volumetria della fossa e della gestione temporanea nelle baie indicate in planimetria, garantendo così il conferimento e quindi il servizio", ma si dedurrebbe che il limite sia definito dalla capacità della fossa, (descritta anche in determina), che è di 343,5 m3 pari a 275 t (circa), nell'ipotesi che la fossa sia dedicata esclusivamente al CER 200108. Si fa presente che, ai fini del controllo, è opportuno che la gestione del CER 200108 sia definita nell'atto autorizzativo sia per quello che riguarda gli stoccaggi istantanei che per la gestione in caso di guasti (es. mancato funzionamento del trituratore). Sarebbe utile, inoltre, valutare correttamente le operazioni di movimentazione interna dal capannone D al capannone A e impostare una procedura per evitare dispersioni del materiale organico (maleodorante), ancorchè triturato ma più disperdibile sui piazzali.*

*Il proponente dichiara che "Tale gestione permetterà di ridurre il carico di rifiuti all'interno del capannone di maturazione, consentendo così, una migliore gestione del flusso di RUI, in attesa della realizzazione del revamping dell'impianto, autorizzato con D.D.3514 del 21/02/2024". Tale gestione sarà dunque limitata ai tempi necessari del revamping dell'impianto. Si ricorda inoltre che dovrà essere portata avanti l'attività di monitoraggio delle Unità Odorimetriche, tenendo conto anche della modifica proposta.*

- parere favorevole del Comune di Massa - Settore Edilizia Privata - SUAP - Ambiente – Patrimonio - Servizio Ambiente trasmesso a mezzo nota Protocollo Partenza N. 6365/2025 del 28.01.2025, acquisito agli atti del Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana con protocollo n.44243 del 28.01.2025;

- parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Pratica n.3829 loro protocollo n.464 del 17.01.2025, acquisito agli atti del Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana con protocollo n.30473 del 20.01.2025, che riporta quanto segue:

*[...omissis...]*

*Dall'esame della documentazione non è possibile accertare se le modifiche oggetto dell'istanza siano sostanziali o non sostanziali ai fini della sicurezza antincendio e se le stesse comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.*

*Si precisa che, in base alla rilevanza delle modifiche dal punto di vista antincendio, il Titolare è tenuto ad attivare le procedure amministrative di cui all'art. 3 e/o 4 del DPR 151/2011 (SCIA antincendio) secondo le modalità di cui all'art. 4 commi 6-7-8 del D.M. 07/08/2012.*

*Resta comunque l'obbligo a carico del responsabile dell'attività l'osservanza delle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008, delle norme di prevenzione incendi applicabili, nonché l'adozione delle normali cautele e degli accorgimenti necessari a scongiurare l'insorgenza di situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone [...omissis...];*

**ritenuto** che, a seguito dell'analisi dell'istanza presentata da CERMEC S.p.A. e sulla base dei pareri pervenuti, anche tenuto conto delle prescrizioni e raccomandazioni ivi indicate, sussistano le condizioni per modificare l'AIA a favore di CERMEC S.p.A. così come indicato nel progetto precedentemente descritto, in riferimento all'installazione ubicata in Via Dorsale n. 114 e Via Longobarda s.n.c. nel Comune di Massa;

**richiamato** l'esito dell'ispezione AIA 2024 acquisito agli atti del Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana con protocollo n. 664908 del 23.12.2024, trasmesso a mezzo nota ARPAT cl.: MS.01.11.01/1.135 del 19.12.2024, per il quale CERMEC S.p.A. è tenuta a dare seguito alle azioni di miglioramento ivi indicate e che qui di seguito si riportano:

- Al fine di migliorare la fase di controllo presso l'impianto, si chiede all'azienda, di revisionare il gestionale di tenuta dei Registri di C/S dei rifiuti, così che possano apparire chiaramente i seguenti dati:

1. *Quantitativo in ingresso Istantaneo stoccato per ogni singolo EER (non dato cumulativo degli ingressi);*
2. *Quantitativo lavorato (potrebbe essere anche la sommatoria di tutto il materiale lavorato nell'anno);*
3. *Quantitativo in uscita Istantaneo stoccato per ogni singolo EER, se esso non cambia codice con l'operazione R12",*

- Nel report del PMeC, si propone di inserire lo storico nel Report RT\_SC\_W002 Cermec Piezometri 2022 anche dei dati relativi ai piezometri Pz10 e Pz11 dal 2017 al 2022 al fine di poter riportare in grafico l'andamento delle contaminazioni per tutti i piezometri e facilitare la visione complessiva dello stato della falda",

- Relativamente alla problematica rumore, si ritiene che, per quanto i valori limite risultino rispettati, possa essere attuata un'azione di miglioramento volta ad identificare i macchinari che generano, secondo i tecnici della ditta, le componenti impulsive e le motivazioni del peggioramento del livello sonoro emerso nel punto P5.

**considerato** che il Dipartimento ARPAT, nella propria relazione inerente l'esito dell'ispezione AIA 2024, evidenzia, inoltre, i seguenti aspetti:

- "risulta difficile il controllo quando si ha nell'atto autorizzativo un dato discordante: es. Pag. 27 Linea Legno Quantità massima stoccabile – rifiuti INGRESSO pari a  $100 \text{ m}^3 - 0 \text{ t}$ . Il dato così espresso non può essere controllato, poiché i rifiuti entrano in impianto indicati in kg, si prega pertanto la revisione dello stesso", e che pertanto si intende chiarire con il presente provvedimento che:

a) come per le altre linee, nella *Linea di trattamento del legno da Raccolta Differenziata* di cui all'allegato tecnico al Decreto dirigenziale n.10244 del 16.06.2021, lo stoccaggio istantaneo si definisce con un limite in volume ( $100 \text{ m}^3$ ) e il corrispondente limite in peso individuato in forza del peso specifico che, nel caso in questione, è pari a 75 t. Il limite di 75 t, tra l'altro, sulla linea di trattamento del legno, è anche riportato nella fase di progetto (che non varia rispetto allo stato attuale) di cui al decreto dirigenziale n. 3.514 del 21.02.2024;

b) le Tabelle di cui all'allegato tecnico al Decreto dirigenziale n.10.244 del 16.06.2021 riportano nella colonna prescrittiva per lo stoccaggio istantaneo, per mero errore materiale, la specifica di t/anno e  $\text{m}^3/\text{anno}$ , quando invece trattasi di limite istantaneo da non rapportarsi all'anno;

c) con riferimento alle fonti di emissioni odorigene:

1- essendo il Parco Sovvalli privo di strutture di contenimento e aspirazione;

2 - dovendo le tramogge di conferimento del rifiuto, dal capannone di triturazione e vagliatura al parco sovvalli e al parco di maturazione, essere adeguatamente coperte e poste in aspirazione, è necessario un riscontro specifico rispetto alla realizzazione degli interventi prescritti al fine di contenere l'impatto odorigeno con riferimento alla fase 0 di cui al Decreto Dirigenziale n. 3.514 del 21.02.2024;

**ritenuto** opportuno dettare nel presente provvedimento, per una corretta gestione dell'impianto, anche specifiche prescrizioni che tengano conto di quanto emerso nel controllo ispettivo 2024 di ARPAT;

**dato atto** che CERMEC S.p.A. è una Società controllata da Enti pubblici, esclusa pertanto dall'ambito di applicazione della documentazione antimafia ex art. 83, commi I e II del D.Lgs. 06.09.2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);

**visto** il Decreto del Direttore Generale della Regione Toscana n. 10.593 del 23.05.2023 contenente le linee guida sull'applicazione delle disposizioni di trasparenza nella redazione degli atti dirigenziali;

**dichiarata** l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla Legge n.190 del 6.11.2012;

**dato atto** che:

- Responsabile del procedimento, ex art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., è il sottoscritto Dirigente del Settore Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

- il presente provvedimento è stato visionato dal Funzionario di Elevata Qualificazione "*Grandi impianti di gestione rifiuti e Poli impiantistici connessi*";

- l'ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il Settore Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia della Regione Toscana – *Presidio Zonale di Prato, Via Cairoli 25 – Prato*;

## DECRETA

**di modificare**, ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) in favore di CERMEC S.p.A., con sede legale in Via Longobarda, 4 Massa (P.IVA e C.F.: 00595760455), rilasciata dalla Regione Toscana con Decreto n.10.244 del 16.06.2021 e successive modifiche ed integrazioni richiamate in premessa, in relazione all'installazione di trattamento rifiuti ubicata in Via Dorsale, n.114 e Via Longobarda s.n.c. nel Comune di Massa così come descritto nell'Allegato Tecnico, *Allegato 1* parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**di aggiornare** il quadro prescrittivo A.I.A. riferito alla medesima installazione di cui al punto precedente, in relazione all'esito dell'ispezione AIA 2024 di ARPAT, così come descritto nell'Allegato Tecnico, *Allegato 1* parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**di stabilire** che l'inizio dell'esercizio dell'installazione, con la modifica che si autorizza con il presente provvedimento, è subordinato tassativamente agli eventuali adempimenti in materia di normativa antincendio che CERMEC S.p.A. è tenuta ad attuare sulla scorta del contributo reso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco descritto in premessa;

**di stabilire, altresì**, che rimangono valide tutte le prescrizioni e disposizioni dell'AIA rilasciata dalla Regione Toscana con Decreto n.10.244 del 16.06.2021 e successive modifiche e integrazioni laddove non in contrasto con il presente provvedimento;

**di ricordare** a CERMEC S.p.A.,

- di portare avanti l'attività di monitoraggio delle Unità Odorimetriche, tenendo conto anche della modifica proposta.

- di dare seguito alle raccomandazioni del Settore VIA della Regione Toscana contenute nella nota prot. n. 0657896 del 18.12.2024 nonché agli obblighi a proprio carico ricordati nel parere del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco loro protocollo 464 del 17.01.2025, acquisito agli atti del Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana con protocollo n.30473 del 20.01.2025, richiamati in premessa;

**di dare atto** che, in ottemperanza a quanto prescritto all'articolo 5, comma 3, della Legge 241/1990, l'unità organizzativa responsabile del procedimento di cui al presente atto amministrativo è il Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana, con sede a Firenze, Via di Novoli 26 e che il Responsabile del procedimento in oggetto è il sottoscrittore del presente provvedimento;

**di trasmettere** copia del presente atto allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Massa per la notifica a:

CERMEC S.p.A.

Comune di Massa

Arpat – Dipartimento di Massa Carrara

ATO Toscana Costa

Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Massa Carrara

Settore VIA della Regione Toscana

e per la successiva comunicazione al Settore Autorizzazione Rifiuti attestante le date di avvenuta notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

Il Dirigente



*Allegati n. 1*

*1*

*Allegato Tecnico CERMEC*

*94fe137795524dc7d4cc9aa53e0a71f381f34fba52a5d07fa777fccf36a9e43*

## CERTIFICAZIONE



*sottoscritto elettronicamente*

Signed by MARMUGI  
ENRICO  
IT  
REGIONE TOSCANA